

# Comitato di Quartiere “Giardino di Roma” 2017

## Regolamento Elettorale

### Articolo 1

#### Indizione delle elezioni

1. Ogni tre anni, alla scadenza del mandato, sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo.
2. Le elezioni sono parimenti indette in caso di dimissioni di tutti i consiglieri, ovvero nel caso in cui il numero dei consiglieri sia ridotto alla soglia minima indicata nello Statuto.
3. Il Presidente fissa la data ed il luogo della consultazione elettorale, con il termine per la presentazione delle liste.

### Articolo 2

#### Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto al voto tutti gli aderenti che abbiano compiuto sedici anni alla data delle elezioni.
2. Sono eleggibili i residenti candidati nelle liste di cui al successivo art. 3 e gli operatori esterni inseriti in ciascuna lista in misura non superiore al venti per cento del totale dei rispettivi candidati. Il candidato deve possedere la maggiore età.

### Articolo 3

#### Presentazione delle candidature

1. All'elezione del Consiglio possono concorrere una o più liste.
2. Ogni lista deve presentare un numero di candidati pari almeno a quelli necessari per comporre il Consiglio a termini di Statuto.
3. Ad ogni lista deve essere unita, all'atto della presentazione, l'accettazione della candidatura sottoscritta da ciascun candidato.
4. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, pena l'esclusione dalla competizione elettorale.
5. In ogni lista gli operatori esterni non possono superare il venti per cento dei candidati della lista medesima. La qualità di operatore esterno è indicata all'atto della presentazione delle liste al fianco del nome del candidato stesso.

### Articolo 4

#### Commissione elettorale

1. Fissata la data delle elezioni, il Consiglio nomina una commissione elettorale, composta da quattro membri incluso il presidente.
2. I componenti la commissione elettorale non possono essere candidati al Consiglio.
3. Nel corso della prima riunione la commissione elettorale designa nel suo seno il presidente.
4. Il presidente della commissione presiede il seggio elettorale.

### Articolo 5

#### Compiti della commissione elettorale

1. La commissione elettorale ha i seguenti compiti:
  - a) Verifica l'ammissibilità delle liste e delle candidature presentate;
  - b) Esamina i ricorsi relativi al punto precedente;
  - c) Predisporre il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
  - d) Nomina tra i residenti uno o più scrutatori per la costituzione del seggio;
  - e) Organizza e gestisce le operazioni di voto e di scrutinio;

- f) Redige il verbale concernente le operazioni di voto con il riepilogo dei risultati;
- g) Esamina gli eventuali ricorsi e proclama gli eletti;
- h) Comunica il risultato con adeguate forme di pubblicità;
- i) Trasmette i verbali e gli atti relativi, al Consiglio per la conservazione.

## **Articolo 6**

### **Rappresentanti di lista**

1. I presentatori di lista possono designare un proprio rappresentante al seggio elettorale, scelto tra gli aderenti aventi diritto al voto.
2. La designazione di rappresentati di lista è effettuata non oltre le quarantotto ore precedenti l'inizio delle votazioni.

## **Articolo 7**

### **Composizione del seggio elettorale**

1. Il seggio è composto dai membri della commissione elettorale e dai rappresentati di lista, se designati.
2. Alle operazioni di voto sono sempre presenti almeno due membri della commissione elettorale.

## **Articolo 8**

### **Modalità di votazione**

1. Il Presidente stabilisce il luogo e gli orari della votazione, su indicazione del Consiglio.
2. La votazione ha luogo a mezzo scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
3. In caso di contemporaneità della presentazione, l'ordine di precedenza è estratto a sorte.
4. Le schede devono essere firmate almeno da tre componenti della commissione elettorale. Nella preparazione delle medesime e delle altre attrezzature è necessario garantire la segretezza e la regolarità del voto.
5. La scheda è consegnata all'elettore dal presidente o da un componente della commissione.

## **Articolo 9**

### **Voto di lista**

1. Il voto di lista è espresso tracciando un segno sull'intestazione della lista.
2. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta con le modalità di cui al precedente articolo o se presenta tracce di scrittura ovvero analoghi e concludenti segni di individuazione.
3. Il voto apposto su più di una lista rende nulla la scheda.

## **Articolo 10**

### **Voti preferenziali**

1. L'elettore può manifestare la preferenza per tutti i candidati della lista votata.
2. Il voto preferenziale è espresso dall'elettore apponendo un segno sulla casella corrispondente al nome del candidato prescelto.
3. L'eventuale apposizione del solo voto preferenziale, a favore di uno o più candidati di una stessa lista ha valore anche di voto di lista.
4. L'apposizione di voti preferenziali su candidati appartenenti a liste diverse rende nulla la scheda.
5. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date anche o soltanto a candidati di altre liste, è valido solo il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

## **Articolo 11**

### **Riconoscimento degli elettori**

1. Per essere ammessi al voto, gli elettori devono esibire un valido documento di riconoscimento o essere riconosciuti da almeno due componenti della commissione. Di tale circostanza è fatta menzione nel verbale concernente le operazioni di voto.
2. L'identificativo di ciascun elettore che abbia partecipato al voto è riportato in un apposito registro, tenuto nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate in materia di privacy.

## **Articolo 12**

### **Operazioni di scrutinio**

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio dopo la chiusura della votazione.
2. Al termine dello scrutinio, la commissione elettorale redige un verbale della votazione, nel quale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati anche verbalmente, dei voti contestati, siano essi attribuiti o non, e delle decisioni adottate in merito dal presidente.
3. Le schede nulle e le bianche devono essere vidimate durante lo spoglio da due componenti della commissione elettorale.

## **Articolo 13**

### **Attribuzione dei seggi**

1. Compite le operazioni di scrutinio delle schede, la commissione elettorale individua le liste che abbiano conseguito almeno il dieci per cento dei voti validi espressi.
2. La commissione determina la cifra elettorale di ogni lista di cui al comma precedente, data dalla somma dei voti validi ottenuti, e la cifra individuale dei singoli candidati di ciascuna lista.
3. Assegna, quindi, seggi alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi ed all'interno di questa, i seggi ai candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze individuali
4. La graduatoria redatta per l'attribuzione dei seggi è utilizzata per le eventuali sostituzioni/surrogazioni di cui all'art. 16 dello statuto. Qualora tra i membri eletti dovessero risultare candidati che ricoprono altre cariche in Associazioni e/o altri Comitati o qualunque altra forma associativa e che svolgano la propria attività nel medesimo perimetro all'interno del quale insiste il Quartiere Giardino di Roma ed aventi le medesime finalità del *Comitato di Quartiere Giardino di Roma 2017*, questi, entro e non oltre 10 giorni dall'avvenuta proclamazione di membro eletto, devono rassegnare le dimissioni delle altre cariche al fine di poter partecipare al Consiglio direttivo del *Comitato di Quartiere Giardino di Roma 2017* nel rispetto del comma 1 dell'art. 8 dello Statuto; in assenza di tale comunicazione, il Consigliere neo-eletto decade automaticamente dalla relativa carica in seno al consiglio.

## **Articolo 14**

### **Ricorsi alla commissione elettorale.**

1. Trascorsi tre giorni dallo scrutinio stesso senza la presentazione di ricorsi da parte dei soggetti che ne abbiano titolo, la ripartizione dei seggi e la proclamazione degli eletti si intende confermata.
2. In caso di ricorsi presentati nei termini, la commissione elettorale provvede all'esame degli stessi entro ulteriori cinque giorni ed inserisce la decisione assunta in merito nel verbale di assegnazione seggi.
3. La decisione in merito della commissione elettorale è inappellabile.
4. Il presidente della commissione elettorale rende pubblici i risultati delle elezioni entro otto giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio e li notifica agli eletti.